Febbraio 2013 NR. 148

Collegamento TARANTO

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. - FAX 099.7305070
SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82
sito internet http://www.siulptaranto.it e-mail: taranto@siulp.it

Speciale Previdenza

PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1. Conseguimento del diritto al pensionamento

L'INPS ex gestione INPDAP ha avuto modo di precisare che per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico che "il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione". Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodiciquater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementalo di 3 mesi.

Al riguardo si rammenta che L'articolo 13 dei Decreto legislativo 334 del 2000 ha individuato per il personale della Polizia di Stato i limiti di età "limiti ordinamentali" che cosi possono riassumersi:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Qualifiche Inferiori 60 anni

2. Decorrenza del trattamento pensionistico

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti di cui ai punto 1, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i presentii requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2011).

Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio lino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
- Pensione di anzianità + finestra mobile

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia.

Nella considerazione della rilevanza di quanto espresso dalla Circolare dell'Ente Previdenziale, si ritiene opportuno evidenziare che, qualora si fosse già provveduto ad emettere decreti di cessazione dal servizio per limiti di età con applicazione dell'incremento dei 3 mesi previsto per il 2013, nei confronti di personale che alla luce del citato parere non ne è più destinatario, si dovrà:

- provvedere alla modifica del decreto di cessazione dal servizio, con l'indicazione della nuova decorrenza (primo giorno del mese successivo a quella eli compimento dell'età), previa comunicazione all'interessato e ai Servizi di questa Direzione Centrale che gestiscono lo stato giuridico;

PENSIONI DI ANZIANITA' A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1. Conseguimento del diritto al pensionamento

1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).

Si rappresenta che l'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata ai 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui ai comma 18 dell'articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

2. Decorrenza del trattamento pensionistico

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei :

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei:

- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi:

14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 me- si legge 111/2011)

15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)

Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" - 12 mesi + 1 mese - ha già esaurito i propri effetti.

Esempio 2012

40 anni anz. Contr.	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. effettiva asseg.
10/05/2012	10/05/2012	10/06/2013 (12+1)	10/06/2013

Il dipendente dopo la data del 10/06/2013 potrà percepire da qualsiasi data l'importo pensionistico e pertanto qualora intenda cessare nel 2013/2014, non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti.

Esempio 2013

40 anni anz. Contr.	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. effettiva asseg.
10/05/2012	10/08/2013 (+3 s.v.)	10/10/2014 (12+2)	10/10/2014

Il dipendente alla data del 10/08/2013 avrà acquisito il diritto alla pensione ma non all'importo pensionistico. Dopo la data del 10/10/2014 potrà percepire da qualsiasi data l'importo pensionistico e non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti per il 2014 (ulteriore mese)

SEZIONE POLSTRADA TARANTO: PROBLEMATICHE

Editoriale del Segretario Generale Provinciale Antonio Digregorio

Dopo numerose lamentele e a seguito di insistenti richieste della base, il SIULP Jonico ha tenuto nei giorni scorsi un assemblea con il personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto.

Come era nelle previsioni, si è registrata una nutritissima partecipazione. L'assemblea, siamo certi, ha rappresentato non solo la più alta forma di democrazia che i colleghi con il loro stesso mandato esercitano, ma anche la prima di una lunga serie. Non mancheranno, infatti, le occasioni in cui affermare la più ampia partecipazione anche di coloro che effettuano il delicato servizio su strada che, non per loro causa, hanno mancato al nostro appuntamento.

Tuttavia, la riunione è propedeutica all'incontro che, nella mattinata di martedì 5 febbraio p.v., sarà svolto tra la componente provinciale del SIULP e il Dirigente del Compartimento da noi sollecitato su una serie di questioni – rese note attraverso la divulgazione del nostro volantino – incentrate sia su aspetti che attengono le relazioni e il confronto tra sindacato e parte pubblica (da cui l'amministrazione centrale in questo caso aveva preso un po' le distanze) sia su argomenti relativi alla gestione del personale annessa allo svolgimento operativo di alcuni servizi che, secondo nostro avviso, non sono integrati, come da dettato normativo, nell'ambito dell'attività prevalente della Polizia Stradale (scorte a porta valori) oltre ad evidenziare una serie di criticità sul piano della sicurezza degli operatori, questione quest'ultima che ci stà più a cuore. Vi terremo aggiornati sugli esiti della riunione.

Vi è poi da dire che il Compartimento, è stato pure sollecitato sulla questione dell'istituto della reperibilità pattizia anche se questa faccenda – sia pure incardinata nell'ambito delle relazioni sindacali con richiamo al corretto utilizzo dello strumento normativo di garanzia in cui sono contenute le norme dell'A.N.Q. (è del tutto evidente che la parte pubblica è risultata deficitaria avendo violato un accordo) - allo stato, non rappresenta per noi l'argomento principe della nostra vertenza in considerazione del fatto che, secondo il SIULP, alla Sezione e relative Sottosezioni, è tempo ormai di affrontate problematiche di più ampia portata che meritano una più ampia disamina. Ecco perché, accogliendo senza indugio le nostre rimostranze, il Dr. Fassari, da subito, si è reso disponibile a interloquire con il SIULP di Taranto. E per noi che dell'arte della mediazione e dell'intesa ne abbiamo fatto un nostro baluardo - di cui si ha sempre traccia e riconoscenza a vari livelli - questa possibile nuova condizione, potrebbe rappresentare un primo positivo segnale che ci induce a pensare quanto probabile sia, di qui in avanti, un cambio di rotta della dirigenza e un auspicato interscambio di esperienze, nell'interesse generale sia della categoria che della comunità, beneficiaria del nostro "speciale servizio". Non vorremmo, però, essere smentiti successivamente.

Ma restiamo al tema del nostro documento. E' utile affermare che, nel corso dell'assemblea, abbiamo raccolto una serie di "sofferenze" del personale, probabilmente figlie di un quadro generale che soprattutto in questo cruciale momento, coinvolge tutti gli stati e livelli della Polizia di Stato ed in cui, è inimmaginabile pensare che tutto possa andare per il verso giusto dato che le criticità, anche alla Stradale di Taranto, Sottosezioni comprese, non mancano.

La voce legittima della base, ha evidenziato come vi sia stato negli ultimi tempi un aumento dei carichi di lavoro e lamenta nello specifico una distribuzione impari degli incarichi. Una situazione che trae spunto dal nuovo assetto, ovvero dalla nuova organizzazione interna degli uffici che di recente con apposita ordinanza, ha voluto imprimere il Dirigente. Una rivisitazione secondo noi coraggiosa e, per certi versi, obbligatoria oltre che indispensabile ma che non trova condivisione tra tutti gli operatori che svolgono il servizio qualificato di specialità. Ma si sà, il nuovo a volte può "spaventare". Nel rovescio, c'è da chiedersi se tale decisione risponde ai criteri per i quali si è resa necessaria una riorganizzazione a livello locale: "criteri di razionalità, efficienza ed economicità, consistenza carichi di lavoro, omogeneità dei compiti, dotazione del personale, nuova pianta organica" . Certamente, come in tutte le cose, bisogna dare il tempo affinchè vi siano adattamenti al nuovo piano di lavoro, condizionato da una pianta organica deficitaria. Tra l'altro, è forse anche onesto affermare che il nuovo dispositivo vuole gettare le basi per "sanare", evidentemente, qualche "falla funzionale" provocata dalle scelte rinvenenti dalle precedenti gestioni manageriali. In quest'ottica si muove tale riorganizzazione, nella consapevolezza che TUTTO è migliorabile, NULLA è insormontabile e NIENTE è mai definitivo. Motivo per il quale, questa fase dovrà assumere anche un carattere sperimentale per apportare man mano utili correttivi e rivisitazioni.

Semmai, è necessario comprendere quale modello è più utile seguire di quì in avanti, atteso che l'organico attuale, è sotto di 20 unità. Pur tuttavia, il Compartimento continua a chiedere di assicurare gli stessi servizi che venivano garantiti molti anni addietro ma con una risorsa umana decisamente superiore. E' questa per noi la vera vertenza per la quale ci attendiamo risposte concrete e risolutive visto che il personale, di questo passo, sarà ulteriormente "spremuto" e sottoposto a maggiore stress. A corollario, non possiamo oltremodo sottacere ad altre situazioni che riflettono lo stato di salute della nostra Polizia Stradale: personale perennemente aggregato o posto in lunga malattia; sostituzioni temporanee dei pattugliandi con personale dell'ufficio (scelta necessaria ma allo stesso tempo biasimevole) senza che quest'ultimi, in uno scambio reciproco, sostituiscano alla bisogna il personale degli uffici (è ora di cambiare tendenza?); aumento delle istanze di trasferimento (bisognerebbe intuire le motivazioni che hanno indotto i colleghi a presentare istanza); carenza cronica di veicoli sia d'istituto che di serie con rischio di collasso; mancata sanificazione dei locali in cui sono adibiti gli uffici; mancata sottoposizione ai protocolli sanitari del personale operante nelle area stradali ad alta concentrazione di sostanze inquinanti, nocive per la salute (Ilva. Raffineria, Cementir). Ovviamente, nutriamo forti aspettative e siamo certi che il nostro impegno, quello del Dirigente e il vostro, porterà ad un risultato apprezzabile, poiché, siamo altrettanto convinti che una specialità storica come questa che – in oltre 60 anni di vita ha pagato un prezzo altissimo al proprio lavoro sulla strade italiane con 361 caduti e più di 25mila feriti (che ne fanno il settore della Polizia di Stato con il più alto numero di vittime nell'esercizio del dovere), NON PUO' E NON DEVE ESSERE LASCIATA AL SUO DESTINO.

COLLEGAMENTO S.I.U.L.P. TARANTO

Periodico di informazione sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario di Polizia.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF direttamente nella tua casella di posta elettronica, invia una e-mail alla nostra segreteria Provinciale all'indirizzo: taranto@siulp.it, indicando il tuo nome e cognome ed il tuo posto di lavoro. Il servizio è completamente gratuito.

IN ARRIVO I CONCORSI PER SOVRINTENDENTI E ISPETTORI

Su queste stesse pagine, avevamo riportato il testo della nota inviata al Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Prefetto Alessandro Marangoni, con la quale sollecitavamo l'Amministrazione a bandire, nel più breve tempo possibile, il concorso per l'accesso al ruolo Sovrintendenti con le procedure semplificate rinvenienti dal Decreto Legge nr. 227 entrato in vigore il 28 dicembre 2012, finalizzate ad annullare il grande ritardo accumulato sin'ora ed a salvaguardare il principio dell'annualità.
Ma è opportuno ricordare come il SIULP si sia fortemente speso anche in relazione alla necessità di bandire al più presto un concorso interno per l'accesso al ruolo degli Ispettori.
E' ben noto, infatti, come per il ruolo degli ispettori, la mancata indizione di concorsi per colmare le vacanze accumulatesi nel tempo, attesa la mancanza di un sistema che, come quello previsto per i Sovrintendenti, garantisce l'annualità, finisce per frustrare pesantemente le legittime aspirazioni di carriera dall'Interno della Polizia di Stato.
Oggi, grazie alla nostra incessante attività possiamo dire che iniziano a materializzarsi i primi segnali di una inversione di tendenza attraverso la tangibile volontà del Dipartimento della P.S. di annullare l'arretrato nel ruolo dei Sovrintendenti e bandire un concorso interno a 1000 posti per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore per il quale l'amministrazione ci ha già fatto pervenire la bozza del relativo bando.
Riportiamo di seguito la nota di risposta a firma del Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Prefetto Marangoni: "Faccio riferimento alla lettera dello scorso 8 gennaio 2013 con la quale è stata rappresentata l'esigenza di bandire nel corrente anno un concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, con le procedure e le modalità concorsuali semplificate autorizzate dal decreto legge n. 227 del 2012, nonché, al più presto, un concorso per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore.
Al riguardo, si comunica che la procedura straordinaria di concorso, necessaria a ripianare le carenze organiche dei ruolo dei sovrintendenti, sarà avviata tempestivamente – e comunque non prima che sia conclusa quella attualmente in corso – secondo le modalità già concordate con tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.
Per quanto concerne il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore, è prevista l'emanazione di un bando per la copertura di mille posti, che avverrà nei tempi procedurali a ciò necessari".
Nella sezione news presente sul nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it è consultabile la bozza dell'emanando bando di concorso a mille posti per vice ispettore.

Borse di studio per la partecipazione a corsi universitari di aggiornamento professionale e Master "Executive"

Nell'ambito delle iniziative connesse al rapporto di collaborazione instauratosi tra il SIULP e la LINK CAMPUS UNIVERSITY, vi informiamo circa la possibilità, attraverso la frequentazione di corsi di formazione a favore di dipendenti pubblici, pensionati e loro figli, di poter acquisire, GRATUITAMENTE, crediti formativi Universitari, nonché formarsi in materie specifiche:
Comunicazione pubblica e Ufficio Relazioni Pubbliche con i Social Media e il Web Leadership esperienziale
Sicurezza informatica e CyberSecurity - Security Manager.
Sicurezza e Protezione delle informazioni personali e istituzionali - CyberSecurity
Il welfare di fronte alle sfide dell'euro: strategie e attuazione.
Le domande vanno compilate e spedite entro il 31 gennaio c.a. all'INPS gestione ex INPDAP

Investigazione e diritto penale - Percorso formativo per gli iscritti SIULP

Continua l'offerta formativa offerta dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY e riservata agli iscritti SIULP, con il corso di "Investigazione e diritto penale".
Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali da' diritto a dei crediti formativi universitari.
La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Chiuso il Fondo relativo allo stato di emergenza immigrazione clandestina

Il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione ha comunicato che con Ordinanza in corso di pubblicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 28 dicembre 2012 ha disposto la chiusura dello stato di emergenza immigrazione per clandestina dei cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
Di Conseguenza cessa l'operatività del relativo fondo ed i compensi per lavoro straordinario prestato, anche per i servizi di che trattasi, dovranno essere ascritti ai monte ore ordinariamente assegnati agli uffici.
Allo stesso modo la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico avverrà secondo le disposizioni impartite con le circolari emanate in materia.

Definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della Polizia di Stato

Si riporta il testo della nota inviata in data 23 gennaio 2013 al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi:
"Signor Prefetto, la mobilità interna del personale costituisce una delle materie sulle quali finora non si registrano criteri definiti e condivisi. Il ritardo accumulato nella definizione, ex art. 25 comma 2 lett. B DPR 18.06.2002 n. 164, delle norme contrattuali che prevedono la determinazione di criteri per la mobilità interna, costituisce una delle condizioni di maggior disagio che il sindacato si trova a dover fronteggiare in modo sempre più crescente.
Invero, l'assenza di tempi e modalità certe riguardanti la mobilità interna produce, oggi, quasi sempre attese basate sulla mera speranza, con frustrazione delle aspettative per la mancanza di certezze riguardo al coronamento di legittime aspirazioni professionali, portando all' evidenza una situazione estremamente problematica che richiede necessariamente un urgente ed indifferibile intervento che restituisca condizioni di fiducia e trasparenza al personale.
Ciò è tanto vero che la stessa Amministrazione, con circolare a firma del Prefetto Pecoraro, all'epoca Capo della Segreteria del Dipartimento, emanata il 20.12.2006 ed avente per oggetto "Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato" richiamava la necessità di effettuare tale mobilità dando contezza in modo puntuale delle ragioni che determinavano il trasferimento.
Peraltro, riteniamo che l'assenza di regolamentazione della mobilità interna, tra sedi e Uffici ubicati nello stesso comune così come tra le articolazioni interne di uno stesso ufficio, favorisca fenomeni di conflittualità territoriali e di disaffezione lavorativa.
Pur comprendendo la complessità della materia e le difficoltà gestionali connesse alla mobilità del personale, riteniamo sia tuttavia quanto mai urgente ed indifferibile l'istituzione di un tavolo di confronto che, partendo dalla similare esperienza relativa alla mobilità esterna a domanda, possa consentire di giungere alla definizione di criteri e percorsi che garantiscano tutele e certezza anche in relazione ai meccanismi di mobilità interna, in un quadro di regole chiare e condivise."

LA MORTE DEL PORTATORE DI HANDICAP NON LEGITTIMA LA REVOCA DEL TRASFERIMENTO DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L. 104/1992

Con la sentenza 01942/2012 del 25 ottobre 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha annullato il provvedimento con cui era stata disposta la revoca di un trasferimento ottenuto nel 2003 da un appartenente alla Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, e degli artt. 2, 3 e 21 quinquies della l. n. 24/1990, per assistere un familiare portatore di handicap.

La revoca era stata disposta a seguito del decesso della stretta congiunta in situazione di handicap, "per il venire meno dei presupposti che ne hanno determinato l'adozione", ovvero l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992.

Nella motivazione della sentenza si legge che la formulazione del provvedimento adottato nel 2003 implica la disposizione di un trasferimento definitivo ex art. 55, comma 4, del d.P.R. n. 335/1982, sia pure sulla base dei presupposti di cui alla l. n.104/1992.

Infatti, secondo il dettato della prima norma, richiamata, "il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto … per gravissime ed eccezionali situazioni personali".

Ne consegue che la successiva revoca, concretando un nuovo trasferimento d'ufficio, deve contenere espressa motivazione in ordine alle ragioni d'interesse pubblico, di natura prettamente organizzativa, che inducono a rimuovere il dipendente dalla propria attuale sede di servizio, soprattutto in considerazione, nel caso di specie, dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra il venire meno della cd. situazione legittimante - con conseguente comunicazione di avvio del procedimento di revoca (nell'anno 2009), e il provvedimento definitivo (adottato solo nel 2012).

Invero, secondo il Giudice amministrativo, l'art. 33 della L. 104/1992 assicura al familiare lavoratore che assista con continuità un parente entro il terzo grado handicappato la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento (e non, ad esempio, di aggregazione o distacco) costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria (sempre che l'Amministrazione di appartenenza non abbia disciplinato specificamente il punto).

Trattasi, pertanto, di situazione non modificabile se non, sussistendone i presupposti e secondo il regime proprio del rapporto d'impiego, applicando il regime del trasferimento d'ufficio che deve tener conto, nell'effettuare il bilanciamento degli interessi, oltre che delle esigenze di servizio anche delle situazioni di famiglia.

ABROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

Da queste stesse pagine e precisamente sul flash nr. 30 dell'8 settembre 2012, avevamo fornito chiarimenti in ordine al significato dell'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 che inibiva la monetizzazione delle ferie non godute.

Oggi ritorniamo sull'argomento allo scopo di fornire alcune importanti precisazioni sulla scorta della diramazione di una circolare esplicativa, in tema, da parte della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S.

Trattasi della circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013 avente ad oggetto l'abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute.

Com'è noto, l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai relativi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti sostitutivi. Inoltre, la norma prevede esplicitamente che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Con nota n. 32937 dello 6 agosto 2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 77389 del 14 settembre 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che la sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute, in assenza di una specifica disciplina transitoria, consentisse di salvaguardare tutte quelle situazioni che si erano già definite prima dell'entrata in vigore della norma stessa (7 luglio 2012).

Pertanto, per quel che concerne l'ambito temporale di applicazione della norma il Dipartimento ritiene pacifico che il divieto di monetizzazione non riguardi i rapporti di lavoro già cessati prima del 7 luglio 2012, nonché le situazioni in cui le giornate di ferie siano state maturate prima di tale data e ne risulti incompatibile la fruizione, sia a causa della ridotta durata del rapporto, sia per effetto dell'eventuale sospensione del rapporto stesso - dovuta, ad esempio, ad un periodo di aspettativa - cui segua la cessazione.

In proposito, poiché la Funzione Pubblica ha evidenziato che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi rientranti nelle situazioni di salvaguardia richiamate, potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi già previste dalle disposizioni normative e contrattuali in precedenza applicabili, le singole situazioni dovranno essere valutate caso per caso considerando le motivazioni del rinvio che hanno portato all'accumulo, secondo i criteri già applicati in base alla precedente normativa ed accertando, in particolare, la presenza di un atto formale avente data certa, che. attesti le legittime esigenze di servizio che hanno giustificato il rinvio temporale.

E' accaduto, poi, che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 94806 dello scorso 9 novembre, abbia affermato l'incongruità dell'applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi in cui si verificano eventi estintivi del rapporto non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Di conseguenza il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-G/div.1-sett.2/aagg del 14 gennaio 2013 ha escluso dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta)

o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia.